



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CODICE ETICO

PREMESSA

La Federazione Italiana Golf (di seguito “FIG”), nello svolgimento della propria attività, rispetta le leggi dello Stato e le norme dell’ordinamento sportivo in cui opera, richiamando la fondamentale importanza dei valori morali e sociali dello sport, quale momento di formazione dell’individuo e di aggregazione comunitaria, sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Costituzione italiana.

La FIG, in particolare, agisce in ottemperanza ai principi e ai doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana nel rispetto delle diversità.

La FIG ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sull’origine etnica o territoriale, sulle abitudini sessuali, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

Richiamando le ragioni etico - politiche della particolare tutela riservata allo sport dall'ordinamento giuridico italiano, adotta il presente Codice Etico, che ha pertanto l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che la FIG riconosce, accetta e condivide.

Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'immagine della FIG e dello sport del golf, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale nonché quale modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo.

Le norme contenute nel Codice integrano e completano le disposizioni dell'ordinamento giuridico generale e dell'ordinamento sportivo; esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione come regole di condotta per i soggetti destinatari (come *infra* definiti), e come base di valutazione degli organi di giustizia sportiva.

Inoltre, costituiscono integrazione essenziale degli impegni e delle obbligazioni dei dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti federali verso la Federazione stessa, fatta eccezione per gli avvocati e i commercialisti i quali, nell'ambito dell'esercizio della professione, sono soggetti alle preminenti norme etiche e regolamentari del codice deontologico adottato dai rispettivi Ordini di appartenenza.

La mancata accettazione del presente Codice costituisce grave lesione del vincolo di fedeltà e della fiducia fra la Federazione e i Destinatari dello stesso.

Art. 1

DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito anche solo “Codice”) costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e sportive ed il comportamento nell’ambiente di lavoro e nell’attività in ambito federale.

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutte le persone che operino in nome o per conto della Federazione, legate ad essa ed ai suoi settori da rapporti organici o di lavoro, anche se occasionali o di semplice collaborazione, e pertanto per tutti i dirigenti, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori, di seguito definiti congiuntamente come i “Destinatari”, fatta eccezione per gli avvocati e commercialisti i quali, nell’ambito dell’esercizio della professione, sono soggetti alle preminenti norme etiche e regolamentari del codice deontologico adottato dai rispettivi Ordini di appartenenza.

Il Codice è portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi dalla FIG o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei.

A fronte di quanto sopra riportato, ciascun Destinatario si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano l’applicazione e a mettere in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell’applicazione del Codice stesso.

Art. 2

PRINCIPI GENERALI

Art. 2.1 Principi olimpici

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare la vigorosa osservanza dei valori olimpici nello svolgimento delle attività sportive e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative.

Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il *doping*, contro la violenza fisica e verbale, contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi.

Art. 2.2 Principio di legalità

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promanati dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla FIG.

La FIG adotta tale principio di legalità come inderogabile e i Destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e regolamenti.

Chiunque abbia rapporti con la FIG dovrà conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità; ciò comporta la necessità di adeguare i propri

comportamenti, non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili.

Il perseguimento degli interessi della Federazione non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza e onestà.

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva e/o ogni comportamento illecito in generale.

La FIG avrà facoltà di non porre in essere e/o risolvere i rapporti già esistenti, nel rispetto delle normative applicabili, con i soggetti che non si conformino, o cessino di conformarsi, al principio di legalità.

Art. 2.3 Principi di lealtà sportiva

I Destinatari del Codice Etico si impegnano a comportarsi con la massima lealtà sia nei rapporti sportivi, sia in quelli di natura amministrativa e/o contrattuale, osservando tutte le comuni prassi del *fair play* sportivo.

Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati sportivi nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

Si impegnano pertanto a denunciare la pratica di *doping* e altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

Art. 2.4 Principio di non violenza

I Destinatari del Codice etico non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualche modo incitino alla violenza o ne costituiscano apologia; devono altresì astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive.

Art. 2.5 Principio di non discriminazione

I Destinatari del Codice Etico devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla condizione economica, personale e sociale, alle abitudini sessuali, alla religione e/o alle opinioni politiche.

Art. 2.6 Principio di tutela della persona

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

Le Società e Associazioni sportive affiliate o aggregate alla Federazione e i loro Dirigenti devono vigilare rigorosamente al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti; devono promuovere e tutelare in particolare la formazione dei giovani sportivi, sia sul piano tecnico-sportivo, sia favorendo e comunque non ostacolando la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno.

I Destinatari del Codice Etico, ed in particolare le Società, le Associazioni e il personale medico, devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, con particolare riguardo per quelli sensibili.

Art. 2.7 Principio di responsabilità sociale

Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia, i Destinatari del Codice Etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

Art. 2.8 Principio di imparzialità

I Destinatari del Codice Etico devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti in funzione dell'attività svolta, anche nell'ambito sportivo.

Art. 2.9 Dovere di riservatezza

Tutti coloro che operano per conto della FIG sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate.

I Destinatari del Codice non possono divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, se non per scopi connessi con l'esercizio della propria attività professionale in favore della Federazione, utilizzare o diffondere informazioni privilegiate, manipolare o diffonderne di false.

I Destinatari del Codice non possono consentire l'accesso a terzi ad atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalle prescrizioni interne.

I Destinatari del Codice non possono acquisire e trattare dati se non per finalità connesse alle proprie funzioni, comunque prevenendo l'eventuale dispersione degli stessi.

Art. 2.10 Conflitto di interessi

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui possano essere coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di un'azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza, essi debbono astenersi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce un caso tipico di conflitto di interessi l'avere un interesse economico o personale nel compimento di un atto per conto della FIG. Pertanto i Destinatari devono astenersi dal compiere, nell'ambito delle funzioni loro attribuite, attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui

sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente.

Art. 2.11 Abuso d'ufficio

I Destinatari del Codice non devono abusare del ruolo rivestito, né porre in essere atti contrari al proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto per interessi personali o di terzi.

I Destinatari del Codice non possono ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.

Art. 3

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3.1 Rapporti con i *mass media* e diffusione delle informazioni

I Destinatari si impegnano a comunicare all'esterno informazioni veritiere e trasparenti; le informazioni riservate sono gestite con adeguate procedure interne, trattate nel rispetto della riservatezza e della *privacy* dei soggetti interessati.

Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione della FIG verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso i Destinatari del presente Codice si prestano a divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi, sia riguardanti le

attività della Federazione, sia le relazioni esterne da essa intraprese in generale.

I Destinatari non devono richiedere compensi o altre utilità a fronte della comunicazione o diffusione di notizie acquisite nel corso dell'attività svolta per conto della Federazione, se l'attività è stata remunerata.

I Destinatari non possono rilasciare interviste destinate alla diffusione, con qualunque mezzo, di informazioni riservate, apprese nell'ambito dell'attività svolta per conto e nell'interesse della FIG, o lesive dei diritti e interessi della stessa FIG e dei suoi rappresentanti.

I Destinatari possono svolgere attività giornalistica inerente le attività della FIG, mediante la redazione di articoli di stampa o la partecipazione attiva a programmi radiofonici e televisivi, previa espressa autorizzazione rilasciata dalla stessa FIG.

Art. 3.2 Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà ed all'imparzialità.

La FIG si impegna a richiedere ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto dei principi comportamentali corrispondenti ai propri; ogni fornitore, partner commerciale o collaboratore esterno dovrà essere informato dell'esistenza del Codice e dei relativi impegni.

La selezione dei fornitori si basa sulla uniformità e l'equità di trattamento garantendo la massima trasparenza ed efficienza attraverso una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire beni e servizi a livello adeguato; la Federazione, escludendo qualsiasi discriminazione, utilizza esclusivamente i criteri legati ai requisiti della professionalità, dell'esperienza, della qualità, della lealtà, della sicurezza e tutela dell'ambiente.

Nei contratti con i fornitori sono presenti apposite clausole relative al rispetto del presente Codice Etico, essendo i rapporti con i fornitori improntati al senso di responsabilità e lealtà nel reciproco rispetto.

Art. 3.3 Risorse umane

Le risorse umane sono considerate elemento essenziale per l'esistenza della Federazione che riconosce l'importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

3.3.1 Selezione del personale e costituzione rapporto di lavoro

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, rispetto a quelli attesi dalle esigenze specifiche della Federazione, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione,

agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per i rischi connessi alla salute personale. Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.

3.3.2 Politiche di gestione delle risorse umane

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone, a tal fine la Federazione vieta di ricercare informazioni o effettuare indagini sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei dipendenti o collaboratori.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, anche per l'accesso a ruoli o incarichi diversi, sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle risorse.

Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita, anche attraverso la partecipazione del personale ad iniziative di formazione.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

La Federazione e i dipendenti e/o collaboratori si impegnano reciprocamente ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dal contratto di lavoro e/o di collaborazione

secondo quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti.

3.4. Tutela della *privacy*

La FIG si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e sensibili di cui al “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d.lgs. n. 196 del 2003). Con riguardo al trattamento dei dati personali, la Federazione si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto, esatto, pertinente e non eccedente, garantendo i diritti dell’interessato e mettendo in atto specifiche cautele volte ad informare ciascun dipendente e collaboratore incaricato del trattamento, sulla natura del trattamento, sulle sue modalità e sugli ambiti di comunicazione.

3.5 Ambiente di lavoro

La Federazione si impegna a garantire che le proprie risorse umane svolgano l’attività lavorativa in un ambiente di lavoro sereno e rispettoso delle esigenze di tutti, favorendo lo sviluppo di relazioni umane e professionali proficue e durature, al fine di un ottimale raggiungimento degli obiettivi federali.

I dipendenti, devono contribuire attivamente alla costruzione del rispetto reciproco, mostrando sensibilità e attenzione verso i colleghi.

A tal fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono vietati:

- comportamenti offensivi e violenti verso colleghi e/o sottoposti;

- comportamenti intimidatori e molesti anche attraverso l'abuso della posizione gerarchica, che tendano a creare un ambiente di lavoro ostile nei confronti dei colleghi, ivi comprese le pratiche legate al *mobbing*;
- atteggiamenti ingiustificati che possano in qualche modo interferire negativamente nelle prestazioni lavorative dei colleghi.

3.6 Cultura della sicurezza e tutela della salute

La Federazione si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Ciascun dipendente e/o collaboratore deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o altre sostanze che sortiscano analogo effetto, e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

La Federazione si impegna a far rispettare nei luoghi di lavoro il divieto di fumo di cui all'art. 51 della Legge 16.01.2003 n.3.

I dipendenti/collaboratori, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

3.7 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti terzi

I rapporti tra la Federazione e le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche sono improntate ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione. Viene rifiutato qualsiasi tipo di comportamento che possa ricondursi a una natura collusiva o idonea a pregiudicare i principi espressi nel presente Codice.

3.8 Salvaguardia dei beni federali

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a salvaguardare i beni federali, identificabili nei beni mobili e immobili, inclusi impianti ed attrezzature sportive, nonché le risorse informatiche e tecnologiche, inclusa la posta elettronica ed i supporti informatici.

L'utilizzazione degli stessi dovrà essere responsabile e diligente, nonché in linea con le procedure federali e le indicazioni fornite dalla FIG.

3.9 Sistema di controllo interno

La Federazione riconosce l'importanza di dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno quale strumento che possa assicurare la verificabilità e conoscibilità delle operazioni federali, il rispetto delle leggi e delle procedure

federali, la gestione ottimale ed efficiente e l'accuratezza e completezza dei dati contabili e finanziari.

Tutti i Destinatari del Codice, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono tenuti a partecipare attivamente al fine di attuare un'efficace sistema di controllo interno provvedendo altresì al continuo miglioramento dello stesso.

3.10 Principio di trasparenza nei rapporti tra i Destinatari e la FIG

In ottemperanza al principio di trasparenza amministrativa, tutti i Destinatari forniscono alla Federazione il proprio *curriculum vitae*, che dovrà contenere, come minimo, luogo e data di nascita, titolo di studio, eventuali abilitazioni professionali e specializzazioni, precedenti esperienze lavorative.

Tali documenti dovranno essere conservati in apposito archivio a cura del Segretario Generale e presso il suo ufficio e saranno liberamente consultabili da quest'ultimo e dal Presidente.

I *curricula* saranno, altresì, resi accessibili ad altri soggetti terzi, esclusivamente previa presentazione di idonea istanza motivata e conseguente autorizzazione del Segretario Generale.

3.11 Attività collaterali

Qualora non siano legati da vincolo di esclusività, i Destinatari, ottemperati gli impegni verso la Federazione, sono liberi di svolgere altre attività; tuttavia essi si impegnano a non intraprendere in favore di soggetti diversi dalla Federazione alcuna attività che possa risultare inopportuna, impropria, di

ostacolo, limitativa o lesiva dei doveri e/o degli impegni assunti verso la Federazione.

In ogni caso i Destinatari, finché sono vincolati dal presente Codice, non possono utilizzare i beni della Federazione, nonché i dati o le notizie di carattere organizzativo, amministrativo, gestionale o simili, appresi nell'ambito dell'attività in favore della Federazione, per prestare servizi in favore di altri soggetti, ovvero ottenerne compensi in denaro o altre utilità.

Art. 4

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE

Ogni dirigente, dipendente, collaboratore e/o consulente nonché chiunque svolga a qualunque titolo la propria attività a favore della Federazione è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni.

Ogni dirigente, dipendente, collaboratore e/o consulente¹ deve altresì accettare in forma esplicita gli impegni derivanti dal presente Codice, nel momento di costituzione del rapporto con la Federazione, ovvero nel momento di prima diffusione del Codice o di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti.

4.1 Vigilanza in materia di attuazione del Codice

¹ fatta eccezione per gli avvocati e commercialisti i quali, nell'ambito dell'esercizio della professione, sono soggetti alle preminenti norme etiche e regolamentari del codice deontologico adottato dai rispettivi Ordini di appartenenza.

Al Presidente della Federazione, ovvero ad un suo delegato appositamente incaricato o ad una Commissione istituita *ad hoc*, sono attribuiti i seguenti poteri in relazione al Codice Etico:

- monitorare sull'applicazione, il rispetto e la diffusione del Codice da parte dei soggetti interessati;
- valutarne la necessità di revisione;
- ricevere le segnalazioni di chiarimenti o violazioni e valutarne i contenuti;
- adottare, ove necessario, i provvedimenti del caso ovvero inoltrare ogni più opportuna segnalazione agli Organi di Giustizia Competenti.

4.2 Violazioni e Sanzioni

In caso di accertata violazione del Codice Etico, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti e/o collaboratori e/o dai soggetti che a qualunque titolo prestano attività a favore della Federazione, sono adottati dal Presidente, o dal soggetto da questi delegato, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi federali e compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti disciplinari, che potranno anche determinare la risoluzione del rapporto e la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

È fatto salvo il diritto e la facoltà del Presidente di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.

Art. 5
NORMA DI CHIUSURA

Oltre al contenuto delle norme sopra indicate dovrà ritenersi contrario al presente Codice ogni comportamento che nel caso concreto violi i principi in esso richiamati.

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE L'8 NOVEMBRE 2017

INDICE

PREMESSA.....	1
ART. 1 - DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE.....	3
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI.....	4
2.1 Principi olimpici.....	4
2.2 Principio di legalità.....	4
2.3 Principio di lealtà sportiva.....	5
2.4 Principio di non violenza.....	6
2.5 Principio di non discriminazione.....	6
2.6 Principio di tutela della persona.....	6
2.7 Principio di responsabilità sociale.....	7
2.8 Principio di imparzialità.....	7
2.9 Dovere di riservatezza.....	7
2.10 Conflitto di interessi.....	8
2.11 Abuso d'ufficio.....	9
ART. 3 – NORME DI COMPORTAMENTO.....	9
3.1 Rapporti con i <i>mass media</i> e diffusione delle informazioni.....	9
3.2 Rapporti con i fornitori.....	10
3.3 Risorse umane.....	11
3.3.1 Selezione del personale e costituzione	

rapporto di lavoro.....	11
3.3.2 Politiche di gestione delle risorse umane	12
3.3.3 Tutela della <i>privacy</i>	13
3.3.4 Ambiente di lavoro.....	13
3.3.5 Cultura della sicurezza e tutela della salute	14
3.3.6 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti terzi.....	15
3.3.7 Salvaguardia dei beni federali.....	15
3.3.8 Sistema di controllo interno.....	15
3.3.9 Trasparenza	16
3.3.10 Altre attività	16
ART. 4 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ...	17
4.1 Vigilanza in materia di attuazione del Codice...	17
4.2 Violazioni e sanzioni.....	18
ART. 5 – NORMA DI CHIUSURA.....	19